

Decreto federale sulla compensazione dei casi di rigore

del 22 giugno 2007

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 19 capoverso 3 della legge federale del 3 ottobre 2003¹ concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (LPFC);
visto il messaggio del Consiglio federale dell'8 dicembre 2006²,

decreta:

Art. 1 Importo iniziale dei mezzi finanziari destinati alla compensazione dei casi di rigore

¹ L'importo dei mezzi finanziari destinati alla compensazione dei casi di rigore ammonta a 430 454 000 franchi all'anno per i primi otto anni a partire dall'entrata in vigore del presente decreto federale.

² Tale importo è finanziato per 286 969 000 franchi dalla Confederazione e per 143 485 000 franchi dai Cantoni.

³ Il contributo iniziale di ogni Cantone è stabilito nell'allegato.

Art. 2 Disposizione finale

¹ Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 22 giugno 2007

Il presidente: Peter Bieri
Il segretario: Christoph Lanz

Consiglio nazionale, 22 giugno 2007

La presidente: Christine Egerszegi-Obrist
Il segretario: Ueli Anliker

Data di pubblicazione: 3 luglio 2007³

Termine di referendum: 11 ottobre 2007

¹ RS 613.2

² FF 2007 607

³ FF 2007 4333

Allegato
(art. 1 cpv. 3)

Contributi iniziali dei Cantoni

	in franchi
Zurigo	24 286 000
Berna	18 949 000
Lucerna	6 871 000
Uri	689 000
Svitto	2 543 000
Obvaldo	640 000
Nidvaldo	734 000
Glarona	762 000
Zugo	1 952 000
Friburgo	4 718 000
Soletta	4 826 000
Basilea Città	3 828 000
Basilea Campagna	5 114 000
Sciaffusa	1 458 000
Appenzello Esterno	1 062 000
Appenzello Interno	291 000
San Gallo	8 920 000
Grigioni	3 751 000
Argovia	10 754 000
Turgovia	4 524 000
Ticino	6 107 000
Vaud	12 496 000
Vallese	5 431 000
Neuchâtel	3 315 000
Ginevra	8 121 000
Giura	1 343 000
Totale Cantoni	143 485 000